SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XI LEGISLATURA -----

N. 878

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPUZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1993

Istituzione dell'«Ordine del Tricolore»

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 18 marzo 1968, n. 263, cinquanta anni dopo il 4 novembre 1918 ha istituito la Ordine di Vittorio Veneto» per esprimere la gratitudine della Patria ai cittadini che avevano contribuito alla vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale.

Essa è stata ulteriormente aggiornata nei suoi contenuti materiali con le successive leggi n. 563 e n. 417, rispettivamente del 4 novembre 1979 e del 15 dicembre 1990.

Un riconoscimento analogo finora non è stato conferito ai combattenti che, sui fronti interni ed esterni ai confini del territorio nazionale, hanno lealmente servito la Patria nelle alterne vicende del secondo conflitto mondiale. Pertanto, appare giusto e necessario, per motivi di equità, colmare questa differenza e, in analogia al riconoscimento già attribuito ai combattenti della prima guerra mondiale con l'istituzione dell'«Ordine di Vittorio Veneto», conferire una onorificenza - quella di «Cavaliere dell'ordine del Tricolore» - a tutti coloro che hanno partecipato, inseriti in unità delle Forze armate, alle alterne vicende del secondo conflitto mondiale, sia entro che fuori dei sacri confini della Patria.

Il richiamo al tricolore appare, oltre tutto, particolarmente significativo in un momento come l'attuale, per sottolineare i motivi dell'unità a fronte di tentativi, più o meno manifesti, di frazionamento della comunità nazionale ed all'affermazione di interessi particolaristici. L'onorificenza deve assumere, nella coscienza dell'Italia intera, il valore di un riconoscimento, pubblico ed ufficializzato, riservato a tutti coloro che sono stati chiamati ad imbracciare le armi e che, in obbedienza al giuramento prestato, hanno compiuto il loro dovere al servizio della Patria.

A distanza di più di cinque decenni dall'inizio dell'ultimo conflitto, sembra doveroso unificare, nella gratitudine dell'Italia una ed indivisibile, tutto il personale militare e comunque mobilitato durante le alterne vicende del secondo conflitto mondiale.

Il riconoscimento onorifico va, in particolare, concesso ai caduti, agli ex-combattenti, ai mutilati, agli invalidi, a tutti i «cittadini con le stellette» che, obbedendo alla chiamata della Patria, hanno compiuto il loro dovere con dignità ed onore.

Si intende, così, manifestare gratitudine a quanti hanno dedicato alla Patria una parte importante della loro esistenza, pagando talvolta con la vita, con mutilazioni o, comunque, con sacrifici personali di ogni genere sui vari fronti, compreso quello interno, per assolvere un servizio di elevata rilevanza spirituale.

Con questo atto di spiccato significato morale la Repubblica italiana ristabilisce un doveroso equilibrio nel quadro dei riconoscimenti onorificì, valorizzando i meriti dei combattenti di una guerra assai dura, caratterizzata da tormentati sviluppi, a conclusione della quale l'Italia riusciva a confermarsi nazione indipendente e sovrana con un assetto politico informato ai principi della libertà e della democrazia.

Il provvedimento di legge, che si propone, non comporta oneri finanziari, nè modifica eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti bellici verificatisì alla data del 10 giugno 1940 e seguiti a detta data.

Per il complesso delle ragioni sopra esposte, si auspica che l'iniziativa possa trovare il più ampio consenso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani, che abbiano prestato servizio militare o siano stati comunque mobilitati, per almeno tre mesi, in territorio dichiarato in stato di guerra durante il secondo conflitto mondiale, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945, viene concessa l'onorificenza di «Cavaliere dell'ordine del Tricolore», in riconoscimento del dovere militare compiuto con dignità ed onore.

Art. 2.

- 1. L'onorificenza è conferita dal Ministro della difesa, a seguito di domanda presentata dagli interessati che si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 1.
- 2. Per i caduti e dispersi la domanda può essere presentata dai familiari.
- 3. La domanda, in carta semplice, va inoltrata ai competenti Distretti militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

- 1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non è richiesto:
- a) per i caduti o dispersi in combattimento;
- b) per i decorati al valor militare o al merito di guerra;
- c) per i mutilati, gli invalidi, i feriti per causa di servizio militare svolto durante il periodo di cui all'articolo 1;
- d) per gli ex-prigionieri ed ex-internati in campo di concentramento, a seguito di fatti bellici accaduti durante il periodo di cui all'articolo 1.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

1. L'onorificenza di cavaliere dell'«Ordine del Tricolore» non comporta alcun assegno in denaro.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.